



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 5/15/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
D.P. S.A.S. / BT ITALIA S.P.A.
(GU14 n. 2531/14)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 gennaio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (di seguito “*Regolamento*”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del sig. Basile, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società D.P. S.a.s., del 3 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

Il sig. Basile, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società D.P. S.a.s., contesta la fatturazione indebita emessa dalla società BT Italia S.p.A. di importi inerenti al contratto identificato con il codice cliente n. 009900851, mai sottoscritto.

In particolare, l'istante ha rappresentato di avere ricevuto, in data 3 settembre 2013, la fattura n. A2013 - 409937 dell'importo di euro 1.104,05 emessa dalla società BT Italia S.p.A. in data 11 agosto 2013 per la fornitura del servizio BT Mobile Voce, mai richiesto e mai usufruito. A fronte di tempestivo reclamo al centro assistenza clienti, l'istante veniva a conoscenza della sussistenza di un contratto, che, inviato in copia dalla società medesima, riportava una firma apocrifa, con allegato un documento d'identità falso. Acquisita il predetto documento contrattuale, l'istante provvedeva al relativo disconoscimento ed, in data 29 settembre 2013, sporgeva formale denuncia al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Giugliano in Campania (NA). Nonostante i reclami e la diffida inviata dal proprio legale, la società BT Italia S.p.A. perseverava nella fatturazione di importi indebiti, inerenti ad un servizio mai usufruito.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la declaratoria di nullità/inesistenza del contratto;
- ii. la regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante l'annullamento di tutti gli importi fatturati allo stato insoluti;
- iii. il risarcimento dei danni;
- iv. il rimborso delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore

La società BT Italia S.p.A. nella memoria difensiva prodotta in data 10 dicembre 2014 a mezzo posta certificata, ha rappresentato quanto segue: *“Il cliente ha sottoscritto due contratti per la fornitura di sei SIM voce (provenienza altro gestore), due nuove SIM voce BT e 2 SIM dati. Si conferma l'attivazione delle stesse, che risultano a tutt'oggi attive trafficanti e fatturate correttamente. Si conferma che in tutte le fasi di reclamo, la società ha prodotto relativa documentazione alla società D.P. S.a.s. La posizione amministrativa presenta un insoluto di euro 16.000,00”*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, non può essere sindacata in questa sede la richiesta dell'istante di cui al punto i), diretta alla declaratoria di nullità contrattuale ai sensi del combinato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposto degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, in quanto la nullità, quale causa idonea allo scioglimento contrattuale, è una sanzione applicata al verificarsi di vizi talmente gravi che, salvo diverse disposizioni di legge, può essere oggetto di accertamento solo ed esclusivamente da parte del giudice anche d'ufficio, ovvero su istanza di chiunque vi abbia interesse (la relativa azione, peraltro, è imprescrittibile) ed, in quanto tale, produce la caducazione degli effetti *ab origine*, nel senso che il contratto è come se non fosse mai esistito.

Nel merito, in relazione al contratto, prodotto in copia agli atti dalla società BT Italia S.p.A. nel corso della presente procedura, già disconosciuto dall'istante nella fase antecedente di reclamo, premessa l'incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento cd. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), si deve rilevare l'incompletezza del suddetto modulo contrattuale.

Invero, dalla disamina del predetto documento, lo stesso, senza riportare alcun riferimento al codice agenzia, difetta del nominativo del funzionario di vendita BT Italia, e della relativa debita timbratura. Inoltre, la società BT Italia S.p.A. non ha fornito copia del documento di riconoscimento dell'effettivo intestatario del contratto, quale corredo integrante dello schema contrattuale. Pertanto, in assenza di riferibilità al sig. Basile, quale legale rappresentante *pro tempore* della società D.P. S.a.s., della fatturazione inerente alle utenze telefoniche riportate nello schema contrattuale *de quo*, oggetto di preventiva denuncia e di successiva contestazione sollevata dal legale dell'istante nel mese di gennaio 2014, ogni pretesa creditoria avanzata dalla società BT Italia S.p.A. relativamente al contratto identificato con il codice cliente n. 009900851 risulta infondata.

Pertanto, la richiesta dell'istante di cui al punto *ii*), deve ritenersi accoglibile, in quanto risulta infondata ogni richiesta di pagamento delle fatture emesse dalla società BT Italia S.p.A. a decorrere dal conto n. A2013 – 409937 emesso in data 11 agosto 2013.

Al riguardo, la società BT Italia S.p.A. avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura del servizio BT Mobile Voce e Broadband, anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.13533/01), secondo il quale *“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Diversamente, non deve ritenersi accoglibile la richiesta risarcitoria dell'istante di cui al punto *iii*), in quanto liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, come previsto espressamente dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00 (cento/00), considerato che la stessa ha esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM e non ha presenziato personalmente innanzi all'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del sig. Basile, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società D.P. S.a.s, nei confronti della società BT Italia S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

2. La società BT Italia S.p.A. è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente n. 009900851, mediante lo storno di tutti gli importi fatturati, a decorrere dal conto n. A2013 - 409937 emesso in data 11 agosto 2013, inerenti ad un servizio non usufruito dall'istante, con ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.

3. La società BT Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante l'importo di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.

4. La società BT Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Napoli, 13 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani